



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

PRIMA SEZIONE

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2022 n. 395, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne del Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 5 del citato decreto;

Sentiti i Presidenti delle sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2023 i ricorsi assegnati alla Sezione prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - Avvocatura Generale dello Stato;
 - Camera dei Deputati;
 - Consiglio dei Ministri;
 - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
 - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
 - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - Consiglio Superiore della Magistratura;
 - Corte dei Conti;
 - DIS, AISI, AISE;
 - Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
 - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
 - Senato della Repubblica.
- B) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.
- C) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

SEZIONE PRIMA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
- Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero della Difesa.

SEZIONE PRIMA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
- Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché di quelli in materia di pubblico impiego e di quelli in materia di cittadinanza.

SEZIONE PRIMA QUATER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 2

Le istanze cautelari - monocratiche e collegiali - e quelle non dilazionabili riferite alle competenze presidenziali (per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare) dei ricorsi attribuiti alle sezioni esterne IV Ter e V Ter, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, saranno trattate (nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a.) dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinvierà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Art. 3

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al proprio decreto n. 395/2022.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Roma, 22 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio